



RTORIO N. 530

RACCOLTA N. 490

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di luglio, in Roma piazza Alessandria n. 24 alle ore dodici.

Addì 14 luglio 2016**R E G I S T R A T O**

Avanti a me Dr.ssa Paola Di Benedetto Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Battista Morgagni n. 35, iscritta nel ruolo dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Agenzia Entrate

di Roma 4

il 21/07/2016

E' PRESENTE:

al n. 22504

Signor **BATTELLI NAZARIO** nato a Cesena (FO), il giorno 20 novembre 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "ORTOFRUTTA ITALIA", iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 20 ottobre 2004 al n.287/2004, con sede legale in Roma, Piazza Alessandria n. 24, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 97224610580, REA 1183839.

Serie 1T

e.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, ha richiesto il mio ministero per la redazione del Verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione suddetta convocata, in questo luogo per il giorno presente alle ore dodici, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche Statutarie.

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime dei presenti il comparente Battelli Nazario, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata:

1) che l'assemblea è stata convocata con lettera prot. 34 in data 5 luglio 2016 spedita ai soci in conformità allo statuto;
2) che sono presenti in proprio, e per delega giusta valide deleghe depositate agli atti dell'Associazione numero undici associati su tredici;

- del Consiglio di Amministrazione, se stesso Presidente, Marco Pagani, Lorenzo Bazzana e Carmelo Vazzana, come Consiglieri;


- del Collegio dei Revisori dei Conti: nessun comparente; il Presidente è assente giustificato;

il tutto come da foglio di presenza che si allega sotto la lettera "A".

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno stesso il Presidente espone all'assemblea l'opportunità di modificare l'attuale statuto sociale e precisamente di modificare gli articoli 1, 12, 14, 16, 18, e 19.

Nell'eventualità che la proposta fatta venga approvata dall'Assemblea, il Presidente dà lettura del nuovo testo di





Statuto associativo.

Dopo ampia discussione l'assemblea con il voto di tutti i presenti aventi diritto al voto

DELIBERA

- di modificare gli attuali articoli 1, 12, 14, 16, 18, e 19;
- di approvare nel suo complesso il nuovo testo dello statuto associativo composto di numero venticinque articoli letto poc'anzi dal Presidente e che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Infine l'Assemblea delega il Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le eventuali modifiche che dovessero essere richieste dalla Pubblica Amministrazione competente ai fini del riconoscimento di O.I. ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013 e della normativa nazionale di riferimento.

L'assemblea viene chiusa alle ore tredici e trentacinque.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su quattro pagine di un foglio e da me letto, in assemblea, al Comparente che lo approva e viene sottoscritto alle tredici e cinquanta.

Firmato:

NAZARIO BATTELLI

PAOLA DI BENEDETTO notaio (impronta del sigillo)

Copia in conformità dell'originale, firmata a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma, li

Allegato "A"
Rec. 1490
Rep. 530



OrtofruttaItalia

Organizzazione interprofessionale dei produttori italiani

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Roma, 14 luglio 2016

P ACI

AIIPA

ANCC-COOP

ANCD-CONAD

FRUITIMPRESE

ANICAV

P CIA

P COLDIRETTI

P CONFAGRICOLTURA


FEDAGRO

FEDERDISTRIBUZIONE

P ITALIA ORTOFRUTTA

P UNAPROA

Non firmati






OrtofruttaItalia

Organizzazione Interprofessionale dell'ortofrutta italiana

Consiglio di Amministrazione
Assemblea - Roma, 14 luglio 2016



BATTELLI NAZARIO

Nazario Battelli

PAGANI MARCO

Marco Pagani

PANCRAZIO ANNIBALE

.....

BAZZANA LORENZO

L. Bazzana

BIANCHI CARLO

.....

CARDILE PIERO

.....

CONFORTI GUIDO

.....

DE FILIPPO GIUSEPPE

.....

DI PISA VALENTINO

.....

MAZZINI CLAUDIO

.....

MELE PAOLO

.....

SCHIAVELLI ANTONIO

.....

VAZZANA CARMELO

Carmelo Vazzana

ZANOTTI MIRCO

.....

Nazario Battelli
Carmelo Vazzana



Allegato "B" all'atto Racc. 490 Rep. 530

----o0o---

STATUTO

ORTOFRUTTA ITALIA

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Articolo 1


Costituzione

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è costituita una Organizzazione Interprofessionale, denominata ORTOFRUTTA ITALIA, di seguito per brevità O.I., che ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni nonché delle norme nazionali vigenti ed in particolare dell'art.3 della Legge 91 del 2 luglio 2015, espleta le funzioni di Organizzazione Interprofessionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli in riferimento all'allegato I, parte IX e X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.


La O.I. perseguirà inoltre quegli ulteriori scopi che dovesse essere determinati in materia da successivi regolamenti dell'Unione europea e da successive norme di legge nazionali.

La O.I. svolge la propria attività in tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2



Handwritten notes in the left margin, including the number '1' and some illegible scribbles.



Sede e durata

La O.I. ha sede legale in Roma ed avrà durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei soci nei modi di legge.

L'Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Partecipazioni


L'O.I. può promuovere e/o aderire ad altre organizzazioni, enti e società in genere, i quali abbiano finalità che possano concorrere direttamente e/o indirettamente, al raggiungimento degli scopi statutari dell'O.I. stessa.

Articolo 4

Oggetto sociale

La O.I., senza alcuna finalità speculativa, in ordine ai prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati al consumo allo stato fresco nonché di quelli avviati alla trasformazione industriale, tenuto conto degli interessi dei consumatori, si propone di perseguire i seguenti scopi:

a. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizza-



zione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

b. prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;


c. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;


d. esplorare potenziali mercati d'esportazione;

e. fatti salvi gli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti ortofrutticoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;


f. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

g. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei pro-





- dotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
- h. ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti;
- i. mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- j. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
- k. promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- l. incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
- m. promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;
- n. contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;
- o. definire per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e/o alla commercializzazione, regole più re-



strittive rispetto a quelle previste dalle normative dell'Unione europea e nazionali per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati;

p. realizzare azioni previste nei programmi, presentati da una o più organizzazioni aderenti ed approvati dalle autorità competenti;

q. curare i rapporti con organizzazioni ed enti pubblici e privati che hanno scopi affini a quelli della O.I. o che possano contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

r. collaborare con la pubblica amministrazione, in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza della O.I.;

s. compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;

t. formulare proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione nell'ambito degli scopi sociali;


u. costituire fondi utili per il conseguimento dei fini istituzionali;

v. svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni Interprofessionali dalla normativa dell'Unione europea e dalle legislazioni nazionali e regionali.

Articolo 5

Requisiti dei soci

Possono far parte della O.I. le organizzazioni nazionali rap-



presentanti delle attività economiche connesse con la produzione e la trasformazione e/o il commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti ortofrutticoli.

Non possono far parte della O.I. i soggetti che svolgono attività contrastanti con gli scopi e gli interessi della Organizzazione.


Articolo 6


Ammissione di soci

L'ammissione dei soci è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire al Consiglio di Amministrazione tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni già adottate dagli organi della O.I. e degli eventuali regolamenti emanati sulla base delle norme dello statuto stesso e di quanto previsto dalle norme in materia vigenti.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione a versare la quota di adesione ed eventuali altri oneri.





Articolo 7

Obblighi dei soci

Ciascun socio si impegna:

ad agire in conformità agli accordi presi nei confronti della

O.I. o da quest'ultima nei confronti di terzi;

a versare una quota di adesione pari a 5.000 (cinquemila) euro

e i contributi finanziari annuali o straordinari, determinati

dal bilancio nella misura necessaria al perseguimento degli

scopi associativi;

a rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare

tutte le norme del presente statuto;

a non aderire ad altre organizzazioni aventi le medesime fina-

lità;

a sostituire il consigliere di amministrazione nel caso di cui

all'articolo 14, quarto comma, entro la prima seduta successi-

va a quella in cui è formalizzata la decadenza dalla carica.

L'assemblea delibera un Regolamento che determinerà le sanzio-

ni da applicare nel caso di violazioni degli obblighi da parte

dei soci di cui al presente articolo 7.

Articolo 8


Recesso del socio

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla O.I. il

socio che ne faccia esplicita comunicazione al Consiglio di

Amministrazione.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministra-



zione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso di qualsivoglia natura nei confronti dell'O.I., questi devono essere regolarmente adempiuti dallo stesso socio prima dell'ottenimento del recesso.


Articolo 9

Esclusione dei soci

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni della Organizzazione;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto;
- non osservi le deliberazioni legalmente approvate dagli organi sociali competenti.

La delibera di esclusione, a firma del legale rappresentante della O.I., deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui viene assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.





Articolo 10

Organi della O.I.

Gli organi della O.I. sono l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. La partecipazione agli organi, sia dei membri nominati che dei membri eletti, è a titolo gratuito.

Articolo 11

Assemblea dei soci


L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci.

Ogni socio, iscritto nel libro dei soci da almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, ha diritto ad intervenire all'Assemblea con un proprio rappresentante.

L'Assemblea è articolata in due raggruppamenti: da un lato, le organizzazioni rappresentanti le attività economiche connesse con la produzione e, dall'altro, le organizzazioni rappresentanti le attività economiche connesse al commercio, compresa la distribuzione e/o all'industria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione della materia



da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.


L'Assemblea e' presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza l'Assemblea e' presieduta dal Vice Presidente vicario.


All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i coordinatori dei Comitati di prodotto e delle eventuali Sezioni territoriali.

L'Assemblea può anche essere tenuta in audio o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e redazione del relativo Verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;





vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Organizzazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.


Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

I soci in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 7 non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso spedito a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza. Alternativamente la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviata con qualsiasi sistema di trasmissione (compresi fax, posta elettronica o Posta Elettronica Certificata), purché garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza, le indicazioni delle materie da trattare e l'eventuale indicazione della seduta in seconda convocazio-






ne. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, purché sia comunque garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere un non socio, designato dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata, per presenza o per delega affidata comunque a un socio del proprio raggruppamento, la metà dei soci di ogni raggruppamento ed, insieme, almeno la maggioranza dei soci. Ogni socio non può detenere più di una delega.

L'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e della relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Elegge l'organo amministrativo, elegge il Collegio dei Revisori dei conti ed il suo Presidente e, nel caso, istituisce le Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche e i Comitati di prodotto. Delibera l'adozione dei regolamenti che il Consiglio di Amministrazione propone per il buon funzionamento dell'Organizzazione. Impartisce le direttive generali di azione dell'Organizzazione e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea è sempre richiesta la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei soci presenti o rappresentati per delega, con drit-



di voto.


Articolo 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza. Alternativamente la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviata con qualsiasi sistema di trasmissione (compresi fax, posta elettronica e Posta Elettronica Certificata), purché garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza e le indicazioni delle materie da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, purché sia comunque garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, sulla proroga, sull'eventuale scioglimento anticipato della O.I. o sulla sua unificazione con un'altra organizzazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, per presenza o per delega affidata comunque a



un socio del proprio raggruppamento, la metà dei soci di ogni raggruppamento ed, insieme, almeno i due terzi dei soci. Ogni socio non può detenere più di una delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei soci presenti o rappresentati per delega, aventi diritto al voto.

Il Verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio. In ogni caso il verbale deve essere sempre trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14


Consiglio di Amministrazione

L'O.I. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal numero minimo di componenti necessario a garantire la pariteticità tra i rappresentanti dei due raggruppamenti in cui si articola l'Assemblea, designati da ciascuna Organizzazione socia che ha il diritto ad essere rappresentata in Consiglio da almeno un componente.

Ogni nuova organizzazione aderente nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; al fine di ristabilire la pariteticità, l'altro raggruppamento designa un suo componente. In caso di recesso, al fine di mantenere la pariteticità, il raggruppamento cui il recedente appartiene indica un nuovo componente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri,







Il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli. I membri così nominati nell'ambito delle rappresentanze nazionali di riferimento restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora un consigliere di amministrazione sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Se viene a cessare la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale può compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente che, di norma, sarà alternativamente un rappresentante dei due raggruppamenti in cui si articola l'O.I.. Elegge altresì due Vice Presidenti con una rotazione attenta alle diverse fasi della filiera eventualmente presenti nella compagine sociale (Agricoltura, Commercio, Distribuzione e Industria). Il Vice Presidente vicario è scelto all'interno del raggruppamento diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o su richiesta di un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario, con lettera o fax o posta elettroni-





ca, recante l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo di comunicazione purché gli amministratori siano informati almeno due giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità, compresi i rappresentanti delle Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche e i Coordinatori dei Comitati di prodotto sulle questioni attinenti i relativi comparti e aree di interesse economico.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica. Il Consiglio delibera con la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei presenti aventi diritto al voto.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde



consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della O.I. esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali della O.I., promuove la costituzione dei Comitati di prodotto e ne determina la composizione ratificando l'elenco dei componenti segnalati dai Soci.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi al Presidente, ai Vice Presidenti e a singoli amministratori.

Articolo 15

Il Presidente


La firma e la rappresentanza legale della O.I. in giudizio e verso i terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Articolo 16

Accordi, decisioni o pratiche concordate ed estensione delle regole


Qualora le decisioni prese dall'O.I. vertano su:

- conoscenza della produzione e del mercato;
- regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa dell'Unione europea o nazionale;






- stesura di contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione europea;
 - regole relative alla commercializzazione; regole relative alla tutela ambientale;
 - azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
 - azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
 - attività di ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
 - studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
 - ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
 - definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
 - uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
 - sicurezza alimentare e protezione delle specie vegetali;
 - gestione dei sottoprodotti,
- e siano assunte in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia, possono essere oggetto di richie-



sta di estensione delle regole concordate e vanno notificate alla Commissione Europea. Per la loro validità tali accordi, decisioni o pratiche concordate necessitano della maggioranza qualificata dell'85 per cento dei Soci dell'O.I. per ciascuna delle fasi di approvvigionamento - produzione, commercio (compresa la distribuzione) e trasformazione - cui le regole adottate sono suscettibili di applicazione. Tale condizione deliberativa viene riscontrata dal Consiglio di Amministrazione nei verbali trasmessi, per la ratifica, dai Comitati di prodotto, ai quali viene demandata la funzione interna all'O.I. di deliberare gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate di cui al primo comma. Verificata la conformità specifica e alle norme statutarie e di legge nonché l'eventuale compatibilità finanziaria con il bilancio dell'O.I., il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere del Comitato di prodotto relative agli accordi, alle decisioni o alle pratiche condivise e richiede al Ministero competente l'estensione delle regole oggetto di quanto così deliberato.

Nel caso in cui un prodotto o un gruppo di prodotti necessitasse della definizione di regole estendibili erga omnes e l'O.I. non avesse provveduto alla formale costituzione di un apposito Comitato, così come nel caso di azioni di interesse dell'intero settore, in particolare quelle relative alla promozione dei prodotti ortofrutticoli, il Consiglio di Amministrazione delibera direttamente l'accordo, la decisione o la



pratica concordata, con le maggioranze e le procedure specifiche come prescritte per i Comitati di prodotto nel presente articolo e provvede alla richiesta di estensione delle regole come nel precedente comma.

Sono in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione europea gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate che:

- possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione europea;
- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
- possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'O.I.;
- comportano la fissazione di prezzi o di quote;
- possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 17

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da cinque consiglieri, di cui fanno parte il Presidente, i due Vice Presidenti, un consigliere del raggruppamento produzione e uno del raggruppamento commercio/distribuzione/industria. Il Consiglio delibera i compiti che dovrà svolgere il Comitato Esecutivo.




Articolo 18

Comitati di prodotto

I Comitati di prodotto sono composti esclusivamente dai rappresentanti designati dai Soci dell'O.I. interessati a quel prodotto o gruppo di prodotti, determinandone così la necessaria e sufficiente omogeneità con l'organo assembleare. Ogni Socio costituente un determinato Comitato, pur esprimendo un solo voto, può indicare da uno fino ad un massimo di cinque componenti, anche per rappresentare meglio le diverse aree di interesse di ogni prodotto. Tali componenti sono designati con formale comunicazione del Socio e, pur essendo in qualsiasi momento destituibili e/o sostituibili dal Socio stesso, formano la rappresentanza collegiale del Socio in quel determinato Comitato di prodotto. I componenti dei Comitati restano in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per il Consiglio di Amministrazione.

I Comitati, con la maggioranza dei Soci presenti, rappresenta la maggioranza dei Soci componenti e le diverse fasi di approvvigionamento della filiera, eleggono al loro interno un Coordinatore e possono invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee ai Comitati stessi, ove se ne ravvisi la necessità.

I Comitati godono di autonomia funzionale per le singole questioni attinenti il prodotto o il gruppo di prodotti da questi rappresentati. Oggetto specifico delle attività dei Comitati





sono quelle riferite all'articolo 16 del presente Statuto con i poteri di delibera interna previsti. I Comitati possono inoltre formulare al Consiglio di Amministrazione proposte o indicazioni sulle diverse iniziative inerenti il prodotto o il gruppo di prodotti di competenza.

I Comitati si riuniscono nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Coordinatore lo giudichi necessario o quando sia richiesto da almeno un quinto dei componenti oppure dal Presidente dell'O.I.. Della convocazione dovrà essere trasmessa copia al Consiglio di Amministrazione. Ove possibile le adunanze dei Comitati di Prodotto si possono tenere per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Coordinatore della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo Verbale.

Articolo 19

Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche

L'O.I., può articolarsi in Sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, corrispondenti alle zone geografiche costituite da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione so-



no omogenee. Tali articolazioni possono essere costituite, oltre che dai rappresentanti dei Soci di Ortofrutta Italia, anche da rappresentanti delle attività economiche diversi da quelli dell'O.I. nazionale, potendo eventualmente includere, senza diritto di voto, organizzazioni e associazioni di quella specifica area.

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente.

I Revisori restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.


La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Articolo 21

Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario della O.I. si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.





Le entrate della O.I. saranno costituite da:

- contributi dei soci, deliberati annualmente dall'Assemblea in base al bilancio di previsione ed alla situazione patrimoniale della O.I.;
- contributi derivanti dall'estensione di accordi interprofessionali;
- contributi specifici per le diverse iniziative poste in essere dagli operatori interessati;
- contributi pubblici dell'Unione europea, nazionali e regionali;
- contributi di soggetti esterni privati, a sostegno dell'attività della O.I.;
- eventuali rendite patrimoniali.

Articolo 22

Patrimonio

Il patrimonio dell'O.I. è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Organizzazione;
- dalle somme che il Consiglio di Amministrazione destini a formare riserve o accantonamenti.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della O.I. l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della



liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 24

Controversie


Ai sensi del presente articolo che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra gli associati e la O.I., quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, insorte nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto deliberato dagli organi sociali, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale e' composto di volta in volta da tre arbitri amichevoli compositori dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo fra i primi due.

In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il termine perentorio per ricorrere al Collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite. Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Il Collegio Arbitrale si costituirà ai sensi e per gli effetti degli artt.808 e seguenti c.p.c..





Per le controversie di carattere giudiziario il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 25


Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto vale quanto disposto dal codice civile e dalla legislazione in vigore.

Firmato: _____

NAZARIO BATTELLI

PAOLA DI BENEDETTO notaio (impronta del sigillo)





Copia conforme all'originale si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge
Roma... 22 LUGLIO 2016

Handwritten signature: *Paolo Belli*